



Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
Fondation Maria Ida Viglino pour la culture musicale

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO MUSICALE DELLA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

Articolo 1 - Natura giuridica

1. La Consulta degli Studenti e dei Genitori della SFOM (di seguito "Consulta"), assieme al Coordinatore e al Collegio dei Docenti, è un organo della SFOM - Scuola di Formazione e Orientamento Musicale della Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura Musicale, ai sensi dell'art.12 dello Statuto della Fondazione stessa.
2. La Consulta contribuisce, con potere consultivo non vincolante, alla gestione della SFOM, in collaborazione con gli altri organi previsti dallo Statuto, nelle forme espresse dal presente Regolamento. La Consulta, in particolare, è chiamata a esprimere il proprio parere con riguardo agli aspetti della gestione di maggior interesse e impatto sugli Studenti e sulle loro Famiglie. Ancor più nello specifico, deve essere acquisito il parere della Consulta in occasione della predisposizione dell'offerta formativa per l'anno scolastico successivo.

Articolo 2 - Finalità

1. Contribuire all'ottimizzazione dell'offerta didattica della SFOM e al suo eventuale miglioramento, anche attraverso proposte mirate alla gestione efficiente delle risorse e alla riduzione delle spese.
2. Essere di supporto alla definizione degli orientamenti e alla scelta degli indirizzi gestionali della SFOM, contribuendo all'ampliamento dei punti di vista dei diversi organi istituzionali e tecnici presenti nella Scuola.
3. Promuovere l'ascolto e l'accoglienza di suggerimenti, richieste e proposte da parte di Studenti e Famiglie e anche dal Territorio.
4. Promuove l'integrazione e la comunicazione tra gli Studenti e tra i Genitori, anche favorendo l'organizzazione di attività extra-scolastiche, di eventi e manifestazioni che coinvolgano anche altri enti pubblici e privati del settore (scuole, agenzie musicali, altro).

Articolo 3 - Funzioni

1. La Consulta indirizza richieste e formula proposte agli altri componenti della Scuola (Coordinatore e Collegio dei Docenti) e agli organi previsti dallo Statuto (in particolare Presidente e Consiglio di Amministrazione), con specifico riferimento all'offerta e all'organizzazione didattica, alla produzione artistica e alle collaborazioni della stessa Scuola con altri soggetti.
2. La Consulta deve essere sentita su ogni questione che possa riguardare la Scuola nel suo complesso, ivi compresa la gestione, ed esprime al riguardo pareri non vincolanti.

Articolo 4 - Organizzazione

1. La Consulta è composta da Studenti di almeno 16 anni e Genitori di Studenti, eletti in numero minimo di tre e massimo nove.
2. La Consulta è validamente insediata anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
3. I membri della Consulta restano in carica per tre anni.
4. Il mandato triennale dei membri della Consulta può decadere per la cessazione del corso di studi, per la rinuncia spontanea della carica o a causa di una diffida, ingiunta dalla Consulta stessa, a seguito di gravi inadempimenti. I membri della Consulta possono decidere l'eventuale inserimento di candidati esclusi dalle precedenti elezioni, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Consulta stessa.
5. La Consulta designa al proprio interno, a maggioranza assoluta e per alzata di mano, un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
6. Tali cariche rivestono un mandato biennale rinnovabile per il terzo anno con il consenso dei diretti interessati e della maggioranza assoluta degli altri membri della Consulta. In particolare:
 - **il Presidente** è il rappresentante di riferimento della Consulta nei confronti degli altri organismi della SFOM, della Fondazione e dell'esterno, convoca e presiede le riunioni fissandone gli ordini del giorno, sottoscrive tutti i documenti e le comunicazioni ufficiali della Consulta. Il Presidente ha diritto di voto nelle decisioni, così come gli altri membri della Consulta;
 - **il Vicepresidente** svolge le funzioni assegnate al Presidente in sua assenza;
 - **il Segretario** cura la stesura dei verbali delle riunioni della Consulta e la corretta archiviazione degli stessi. E' garante della pubblicazione e della diffusione di documenti e atti inerenti alle funzioni e ai compiti della Consulta nonché dell'informazione più completa con riguardo a iniziative e attività della stessa. Il Segretario può anche avvalersi di blog, siti web e comunicazioni tramite social network con la collaborazione di altri membri della Consulta o gruppi di lavoro appositamente incaricati.
7. La Consulta si impegna a monitorare il livello di soddisfazione degli Studenti e dei Genitori della SFOM con riguardo ai servizi offerti dalla Scuola.
8. La Consulta può avvalersi del contributo di commissioni di lavoro create appositamente secondo argomenti ed esigenze specifiche. Le commissioni possono essere composte da persone appartenenti alla Consulta stessa, Studenti della SFOM, Genitori di Studenti o esperti esterni. La designazione dei gruppi di lavoro è effettuata dal Presidente della Consulta, sentita la Consulta medesima, e l'incarico cessa al termine del lavoro del gruppo.
9. La Consulta si impegna a rappresentare tutte le anime degli utenti della Scuola e tutte le tipologie di utenza, nella consapevolezza del valore in esse contenuto.
10. La Consulta si impegna a dare visibilità del proprio operato a Studenti e Genitori della SFOM, anche promuovendo la formazione di una commissione di lavoro deputata alla gestione della comunicazione attraverso internet.

Articolo 5 - Elezioni della Consulta

1. Il Presidente della Fondazione garantisce il rinnovo della Consulta, in vista dello scadere dei suoi mandati. A tale scopo, il Presidente della Fondazione, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, indice le elezioni per il rinnovo della stessa, e nomina la Commissione Elettorale (di seguito "Commissione") e il relativo Presidente, individuati fra il personale amministrativo della SFOM. La Commissione Elettorale si occupa della realizzazione delle elezioni della Consulta.
2. Entro 30 giorni dalle elezioni della Consulta, la Commissione Elettorale raccoglie le candidature su un apposito registro. Per poter procedere alle elezioni dovrà essere raggiunto un numero di candidature pari almeno al numero minimo di componenti della Consulta. Possono candidarsi tutti gli Studenti di almeno 16 anni compiuti e i Genitori di Studenti regolarmente iscritti.
3. Allo scopo di assicurare il raggiungimento di un numero congruo di candidature, la Consulta uscente si impegna a collaborare nella diffusione delle informazioni per sollecitare la disponibilità di nuovi candidati.
4. La Commissione Elettorale predispone l'elenco degli elettori attivi, l'elenco dei candidati e le schede elettorali vistate dal Presidente della Commissione. L'elenco dei candidati, da affiggersi presso i seggi aperti presso le sedi della SFOM, dovrà riportare i seguenti elementi: fotografia del candidato, nome e cognome, anno di nascita, tipologia (studente o genitore), corsi frequentati, sede di appartenenza.
5. L'elettorato attivo è composto da tutti gli Studenti aventi 16 anni compiuti e da un Genitore per ogni Studente di età inferiore a 16 anni, secondo il principio di un voto per ogni iscritto.
6. Le elezioni restano aperte per una settimana (di norma dal Lunedì al Sabato compresi) e si svolgono presso le sedi della SFOM (sede centrale di Aosta ed eventuali sedi distaccate, come la sede di Donnas).
7. Il voto è individuale e segreto; possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale pre-stampata, fino a un massimo di tre preferenze.
8. Sono considerate nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore di tre nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo alle indicazioni di preferenza.
9. Al termine delle operazioni di voto, il primo Lunedì utile, la Commissione Elettorale dà corso alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Al termine delle operazioni, la Commissione Elettorale redige un verbale dello scrutinio e lo trasmette al Presidente della Fondazione, che nomina la nuova Consulta, che dovrà essere composta da un numero dispari di membri e da un numero minimo di tre e un numero massimo di nove membri. Ove possibile dovrà essere perseguito l'obiettivo di nominare il numero massimo di membri dispari fino al raggiungimento di nove unità.
10. Sono autorizzati ad assistere alle operazioni di voto e scrutinio tutti i membri della Consulta uscente che lo desiderino.

Articolo 6 - Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente della Consulta o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente della Consulta medesima, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno.
2. La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti della Consulta medesima.
3. Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta.
4. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente della Consulta medesima o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, i membri della Consulta eleggono al proprio interno, a maggioranza assoluta, un Presidente pro-tempore. Il Segretario cura la stesura e la trasmissione del verbale a tutti i membri della Consulta, ai fini dell'approvazione. Trascorso il termine di quindici giorni dall'invio, in mancanza di osservazioni il verbale si intenderà approvato, verrà firmato da Presidente e Segretario, e conservato a cura del Segretario. Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno.

Articolo 7 - Rapporti con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione

1. Per garantire un raccordo periodico fra Consulta e Consiglio di Amministrazione della Fondazione (di seguito: "CdA"), i rappresentanti della Consulta e del CdA si incontrano ogni qualvolta si renda necessario, su richiesta di almeno uno dei due organi, e almeno una volta ogni anno scolastico, in occasione dell'approvazione dell'offerta formativa.
2. Il CdA fornisce alla Consulta l'accesso alle informazioni e ai documenti nonché i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni previste dal presente Regolamento, intesi soprattutto come disponibilità per l'utilizzo di adeguati spazi per le riunioni. Resta inteso che l'istituzione e il funzionamento della Consulta non comportano alcun onere aggiuntivo per la Fondazione, fatte salve minime spese di comunicazione e funzionamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione risponde sempre ed esaurientemente a richieste e proposte della Consulta, possibilmente in forma scritta o attraverso strumenti scritti già previsti (verbali), e motiva eventuali proposte della Consulta rifiutate dal CdA medesimo.

Articolo 8 - Norme transitorie

1. Contestualmente all'approvazione del presente Regolamento, a opera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Presidente della Fondazione indice le elezioni per la costituzione della prima Consulta.
2. In attesa della nomina della prima Consulta è individuata una Consulta provvisoria composta da: Michelina Cottone, Marco Brunet, Germano Consiglio, Roberta Corselli, Sara D'Angelo, Caterina Di Vito, Carol Di Vito, Vincenzo Falco, Rossana Olzer, Sveva Paolucci Lavecchia, Alessandro Poser, Anna Piccirilli, Daria Pulz, Marco Robello, Monica Seganfredo.